



# COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

*Originale*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 28-07-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **13:15**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

|                           |          |                               |          |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <b>Zedda Lino</b>         | <b>P</b> | <b>Scanu Elisabetta</b>       | <b>A</b> |
| <b>Camedda Maria Anna</b> | <b>P</b> | <b>Obinu Tarcisio</b>         | <b>P</b> |
| <b>Mattana Arianna</b>    | <b>P</b> | <b>Manias Giuseppe Andrea</b> | <b>P</b> |
| <b>Mura Alessandro</b>    | <b>P</b> | <b>Boi Sara</b>               | <b>A</b> |
| <b>Corda Fabio Davide</b> | <b>P</b> | <b>Ardu Simona</b>            | <b>P</b> |
| <b>Atzori Emanuela</b>    | <b>P</b> |                               |          |

Totale presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

\*\*\*\*\*

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Lino Zedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

**VISTO** l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**CONSIDERATO** che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**VISTA** la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

**DATO ATTO** che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

**ATTESO** che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Baradili non è stato costituito l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), da istituire ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

#### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- il DL 17 marzo 2020, n. 18 cd.“Cura Italia” che all'articolo 107 comma 5 stabilisce *“I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

**VISTA** la nota prot n 2569 del 16.07.2020 e registrata al protocollo di questo Comune al n 2029 del 21.07.2020 con la quale l'Unione di Comune Alta Marmilla, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in forma associata per conto del Comune di Baradili ha inviato la documentazione di cui all'oggetto “Servizio di raccolta differenziata informatizzata. Riparto Costi di servizio. Trasmissione Piano finanziario 2020 grezzi, predisposto dall'Unione, ai sensi della Deliberazione A.R.E.R.A. 31 ottobre 2019 443/2019/r/rif”;

**DATO ATTO** che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

**VISTO** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dall'Unione di Comuni Alta Marmilla, soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 12.000,00;

**OSSERVATO** che:

- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- il comma 660 della Legge 147/2013 introduce un'eccezione stabilendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate al co 659, che possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa, ed assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

**VISTO** il regolamento per l'applicazione della TARI deliberato con atto C.C. n. 22 in data odierna, che prevede all'art 26 rubricato "Riduzioni per eventi straordinari e calamitosi" riduzioni rivolte e specifiche categorie economiche, da riconoscere alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza Coronavirus che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività;

**PRESO ATTO** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile dell'area ambiente e attività produttive dell'Unione di Comuni Alta Marmilla su delega di funzioni da parte del legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**DATO ATTO** che:

- nella relazione illustrativa al Piano Finanziario si specifica che per quanto riguarda i parametri caratteristici del servizio sono disponibili i dati relativi al 2019, verificati sulla base dei formulari di conferimento;
- si tiene conto dei valori dei parametri dei vari fattori tra cui:
  - fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti;
  - fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;
  - numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio;
  - coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
  - coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale;
  - coefficiente di gradualità della componente a conguaglio, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard;

**RITENUTO** necessario procedere alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei seguenti dati e informazioni:

- a) coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** altresì, per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica nonché del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti Dr.ssa Cecilia Serra, rilasciato con verbale n. 13 del 27.07.2020, acquisito al prot. n. 2096 del 28.07.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando che si rende necessario procedere all'approvazione formale del Piano Economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019, dall'Unione di Comuni Alta Marmilla, quale soggetto gestore. All'uopo ricorda che il Piano Economico finanziario costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno. Sottolinea la complessità nell'elaborazione dei calcoli per la quantificazione dei diversi costi in percentuale relativi alle parti variabili e non variabili.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, espressa nei modi e forme di legge, ottiene esito favorevole all'unanimità dei presenti.

#### **DELIBERA**

**DI RECEPIRE** la premessa narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

**DI TRASMETTERE** il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati, all'ARERA ai fini dell'approvazione;

Con separata votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Sig. Lino Zedda

Il Segretario Comunale  
Dott. Lorenzo Mascia

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. N° 494**

Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo pretorio" del sito istituzionale ([www.comunebaradili.gov.it](http://www.comunebaradili.gov.it)) di questo Ente per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-08-2020 al giorno 18-08-2020.

*Dalla residenza comunale, li 03-08-2020*

Il dipendente delegato  
Rag.ra Piras Carla

---

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-07-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

*Dalla residenza comunale, li 03-08-2020*

Il Segretario comunale  
Dott. Lorenzo Mascia